

**CONVENZIONE FRA PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO E STUDIO ASSOCIATO RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: "PARCO E WEB PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FORESTA APPENNINICA", AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4 DELLA LEGGE 394 DEL 1991.**

L'anno duemilaundici (2011), il giorno ( ), del mese di ( ), nella sede del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano, in Via Comunale 23, a Sassalbo – Fivizzano (MS)

**TRA**

il **Sen. Fausto Giovanelli**, nato a ----- e residente a ----- (--) in Via ----- n. -, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Parco nazionale dell' Appennino toscò – emiliano, C.F.: 02018520359 (per brevità di seguito indicato come Parco);

**E**

-il **Sig. David Rimini**, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 31.01.1971, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dello "Studio associato Rimini", con sede in via giacomo Matteotti, 121 Castenedolo (BS), P.Iva: 02619340983 (per brevità di seguito indicata come Società)

**CONSIDERATO** che da recenti studi emergono pesanti eco-impatti derivanti dai siti *web*: *l'information technology* contribuisce infatti annualmente con circa 630 milioni di tonnellate di CO2 all' incremento di anidride carbonica in atmosfera. Le componenti principali di tale consumo energetico e relative emissioni inquinanti risultano essere gli utenti di internet con i propri computer e schermi, i server oltre alle cosiddette *webfarm*, cioè i locali in cui questi computer sono situati, che funzionano ovviamente con energia elettrica, e spesso hanno dei generatori di emergenza a gasolio. Ogni *webfarm* ha un sistema di aria condizionata, per mantenere fredda l'aria all'interno delle stanze, e in alcuni casi sono dotati di sistemi di risucchio dell'ossigeno, in caso di incendio. Infrastrutture, reti, cavi, processori, server arrivano a produrre il 2% delle emissioni globali e *Google* afferma che per ogni ricerca effettuata attraverso il suo motore di ricerca vengono emessi 0,2 grammi di anidride carbonica;

**CONSIDERATE** le finalità di cui all'art 1 della legge 394/91 e le finalità del Parco nazionale dell'Appennino toscò – emiliano di cui al decreto istitutivo del 21 maggio 2001;

**CONSIDERATO** che la legge 394/91 all'art. 14 comma 4 prevede che l'Ente parco possa concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;

**CONSIDERATO** che lo studio associato RIMINI opera in vari settori quali l'aviazione civile, l'intermodalità, la protezione civile, gli impatti ambientali, le energie rinnovabili, l'efficienza

energetica e che lo stesso studio ha individuato il brand WEE GREEN WEBSITE (WEEVO.IT) per realizzare siti a basso impatto ecologico;

**CONSIDERATO** che lo studio di cui sopra ritiene opportuno proporre agli utilizzatori di siti *internet* di investire una quota, pari o superiore a quella dell'affitto del dominio per compensare l'inquinamento prodotto con particolare riferimento all'emissione di CO<sub>2</sub>, nella ricostruzione e salvaguardia delle foreste del Parco nazionale dell'Appennino tosco - emiliano

**CONSIDERATO** che i territori coinvolti nel Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano hanno maturato esperienze di ricostituzione forestale mediante finanziamenti ottenuti sullo strumento finanziario europeo LIFE ed in particolare: LIFE-NATURA "Misure di salvaguardia delle popolazioni relitte di *Abies alba* Miller, *Picea excelsa* Lam., *Taxus baccata* L. e dei loro habitat naturali sul l'Appennino Emiliano" e LIFE-NATURA "Conservazione delle abetaie e faggete appenniniche in Emilia-Romagna";

**CONSIDERATO** che gli interventi hanno avuto successo e che l'Unione europea prevede che le azioni pilota finanziate con lo strumento LIFE siano proseguite attraverso altri strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** opportuno proseguire le attività iniziate con successo;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La società erogherà al Parco il contributo per la ricostruzione delle foreste mediante bonifico bancario.

### **ART. 2**

Il Parco costituirà apposito capitolo di bilancio denominato "Parco e Web per la ricostruzione della foresta appenninica" che sarà utilizzato in stralci funzionali sulla base di un progetto esecutivo appositamente redatto.

### **ART. 3**

Il Parco concede alla Società l'utilizzo del nome e dell'emblema sui servizi inerenti la presente convenzione. Le modalità di utilizzo vanno preventivamente e singolarmente autorizzate.

### **ART. 4**

Il Parco e la società s'impegnano congiuntamente a dare massima pubblicità all'iniziativa realizzata.

### **ART.5**

Il Parco s'impegna a rendicontare alla società le spese sostenute e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività di cui sopra.

### **ART. 6**

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa deve essere concordata dalle parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo .

### **ART. 7**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata di anni 3.

Le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

**ART. 8**

Per quanto attiene alla risoluzione di ogni eventuale controversia riferita alla validità, interpretazione ed esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione del Tribunale competente per territorio.

**ART. 9**

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

**Letto, approvato, sottoscritto.**

Sassalbo (MS), lì ----.

**Per il Parco** \_\_\_\_\_

**Per la Società** \_\_\_\_\_